

Dott. **FRANCESCO GIAMBATTISTA NARDONE**  
N O T A I O  
Via F. Ferrucci, 33 - PRATO  
Tel. 0574 611242

**TRIBUNALE DI PRATO**

**Sezione Fallimentare**

**Fallimento "VALORE SPA IN LIQUIDAZIONE" dichiarato dal Tribunale di Prato con sentenza del 5 aprile 2013 (R.G.F. 28/2013)**

**Avviso di invito ad offrire**  
**per vendita senza incanto**

Il sottoscritto **Dott. FRANCESCO GIAMBATTISTA NARDONE**, Notaio residente in Prato, con studio in Via Francesco Ferrucci n.ro 33, telefono 0574.611242, e-mail "fnardone@notariato.it", delegato dalla Dott.ssa Stefania Bruno, Giudice delegato al Fallimento di cui in epigrafe al compimento delle operazioni di vendita dei beni costituenti il **LOTTO 7** del Programma di Liquidazione, approvato dal Giudice delegato,

**invita a presentare offerte di acquisto**

per i seguenti beni immobili di proprietà dell'impresa fallita costituenti il **LOTTO 7** del Programma di Liquidazione e precisamente:

**A) la piena proprietà** di alcuni appezzamenti di terreno, della superficie complessiva catastale di mq.54739, posti in Comune di LUCCA, Località Sant'Anna, con accesso dal Viale Einaudi e dalla Via del Bozzo.

Confini: Viale Einaudi, Via del Bozzo, proprietà Comune di Lucca, proprietà mappali 5133, 2018, 5034, 5030, 4967, 4970, 5124, 1818, 1817, 4882, 4881, 1710, 145, 5334, 1894, 1829, 182, 1862, 1863, 1864, 1865 e 1869, salvo altri.

Quanto suddescritto è catastalmente censito in massima parte al Catasto Terreni del Comune di Lucca e per la residua parte al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca come segue:

**CATASTO TERRENI**

foglio di mappa 121, particelle:

- **4831**, mq.7, seminativo cl.1, R.D. Euro 0,06 e R.A. Euro 0,04;
- **4841**, mq.2455, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 19,45 e R.A. Euro 13,95;
- **1849**, mq.270, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 2,14 e R.A. Euro 1,53;
- **167**, mq.1070, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 8,48 e R.A. Euro 6,08;
- **181**, mq.180, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 1,43 e R.A. Euro 1,02;
- **180**, mq.190, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 1,51 e R.A. Euro 1,08;
- **179**, mq.310, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 2,46 e R.A. Euro 1,76;
- **178**, mq.635, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 5,03 e R.A. Euro 3,61;
- **176**, mq.2170, semin.arbor. cl.2, R.D. Euro 14,96 e R.A. Euro 8,97, non correttamente intestata per carenza di volture;
- **190**, mq.2530, semin.arbor. cl.2, R.D. Euro 17,44 e R.A. Euro 10,45, non correttamente intestata per carenza di volture;
- **165**, mq.1890, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 14,98 e R.A. Euro 10,74;
- **1848**, mq.100, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 0,79 e R.A. Euro 0,57;
- **2131**, mq.8369, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 66,31 e R.A. Euro 47,54;
- **172**, mq.7233, seminativo cl.1, R.D. Euro 57,31 e R.A. Euro 41,09;
- **1894**, mq.354, seminativo cl.1, R.D. Euro 2,80 e R.A. Euro 2,01;
- **166**, mq.130, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 1,03 e R.A. Euro 0,74;
- **1804**, mq.10, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 0,08 e R.A. Euro 0,06;
- **144**, mq.1829, orto irriguo cl.2, R.D. Euro 41,32 e R.A. Euro 19,36;
- **1709**, mq.1800, orto irriguo cl.2, R.D. Euro 40,66 e R.A. Euro 19,06;
- **1189**, mq.4480, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 35,50 e R.A. Euro 25,45;
- **1858**, mq.240, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 1,90 e R.A. Euro 1,36;
- **1696**, mq.370, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 2,93 e R.A. Euro 2,10;



- **1903**, mq.131, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 1,04 e R.A. Euro 0,74;
- **1905**, mq.80, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 0,63 e R.A. Euro 0,45;
- **1907**, mq.742, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 5,88 e R.A. Euro 4,22;
- **185**, mq.3220, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 25,51 e R.A. Euro 18,29, non correttamente intestata per carenza di voltture;
- **1896**, mq.1709, semin.arbor. cl.2, R.D. Euro 11,78 e R.A. Euro 7,06;
- **1188**, mq.1230, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 9,75 e R.A. Euro 6,99;
- **177**, mq.1220, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 9,67 e R.A. Euro 6,93;
- **1847**, mq.1630, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 12,92 e R.A. Euro 9,26;
- **148**, mq.2370, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 18,78 e R.A. Euro 13,46;
- **149**, mq.4040, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 32,01 e R.A. Euro 22,95;
- **173**, mq.3105, semin.arbor. cl.2, R.D. Euro 21,41 e R.A. Euro 12,83;

#### **CATASTO FABBRICATI**

foglio di mappa 121, particella:

- **2129**, cat.F/1 area urbana di mq.550.

**B) tutti i diritti immobiliari di spettanza della società fallita** su di un appezzamento di terreno di forma rettangolare, della superficie catastale di mq.1910, posti in Comune di LUCCA, Località Sant'Anna, tra il Viale Einaudi e la Via del Bozzo, ad essa pervenuti in forza dei seguenti titoli:

- parte e cioè *""tutti i diritti, ragioni ed azioni al venditore spettanti nel 50% (cinquanta per cento) della piena proprietà sopra il pieno dominio""* con atto di compravendita in data 20 luglio 2000 nei rogiti del Notaio in Lucca Massimo Barsanti, rep. n.ro 62225 e racc. n.ro 17504, registrato a Lucca il 7 agosto 2000 al n.ro 2562 e trascritto nei RR.II. di Lucca il 25 luglio 2000 al n.ro 7747 R.P.;

- parte e cioè *""i diritti del 25% (venticinque per cento) della piena proprietà""* con atto di compravendita in data 7 novembre 2001 nei rogiti del Notaio in Lucca Massimo Barsanti, rep. n.ro 64553 e racc. n.ro 18477, registrato a Lucca il 26 novembre 2001 al n.ro 4228 e trascritto nei RR.II. di Lucca il 14 novembre 2001 al n.ro 12160 R.P.;

- parte e cioè *""i diritti dell'enfiteuta pari ad 1/4""* con decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lucca in data 12 settembre 2000, Rep. n.ro 1731, Cron. n.ro 1243, trascritto nei RR.II. di Lucca il 15 settembre 2000 al n.ro 9247 R.P..

Confini: proprietà mappali 90, 95, 101, 97 e 2142, salvo altri.

Quanto suddescritto è catastalmente censito al Catasto Terreni del Comune di Lucca nel foglio di mappa 121, dalla particella **96**, mq.1910, semin.arbor. cl.1, R.D. Euro 15,13 e R.A. Euro 10,85, non correttamente intestata.

Si precisa che questo terreno risulta gravato da un canone livellare a favore del Demanio, la cui affrancazione resta a totale cura e spesa dell'aggiudicatario.

#### **PREZZO BASE:**

**Euro 330.480,00 (Euro trecentotrentamilaquattrocentottanta e centesimi zero).**  
**VENDITA SOGGETTA AD IMPOSTA DI REGISTRO.**

#### **SITUAZIONE URBANISTICA:**

Nella perizia tecnica redatta in data 10 maggio 2023, in aggiornamento di quella redatta in data 29 novembre 2012, a seguito dell'adozione del Piano Operativo avvenuta con D.C.C. n.ro 103 del 26 ottobre 2021, il tecnico incaricato ha dichiarato quanto segue:

*""L'area oggetto di stima ricade all'interno di un'area più grande, nella figura seguente evidenziata in colore azzurro (98604 mq) definita "Aree agricole periurbane della piana".*

Le "Norme tecniche di gestione e attuazione" del Piano Operativo, definiscono

all'art.52 le aree agricole periurbane della piana. Si riporta di seguito il testo:

Art. 52. Aree agricole periurbane della piana (E5)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole periurbane" corrispondenti alle "Aree agricole periurbane della piana" costituiti prevalentemente da colture orticole e seminativi a maglia fitta, alternati a forme di agricoltura marginale, da aree a riposo e dai prati da sfalcio, nonché da seminativi di natura estensiva. Per la specifica caratterizzazione agronomica e paesaggistica di queste "Zone", il PO, indirettamente, promuove il sostegno delle forme di agricoltura integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l'agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, in coerenza con l'art. 67 della LR 65/2014.

2. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

- - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
- - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei" e "serre temporanee" per periodi non superiori ai due anni, di cui di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;
- - "la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme.

4. Prescrizioni di dettaglio. In queste "Zone" sono inoltre ammesse dal PO:

- - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
- - l'impianto di filari alberati e siepi arboree a carattere naturale in corrispondenza di confini, di strade e di fossi;
- - il recupero alle attività agricole di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

- a) residenziale;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

## ANALISI DELLA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE NELL'AREA UN CAMPO AGRIVOLTAICO

*Il campo agrivoltaico è costituito da tettoie di altezza attorno ai 4m con sostegni verticali a distanza di 8-10m che accolgono pannelli fotovoltaici. Per la conformazione delle tettoie che occupano solo il 50% del territorio, e la possibilità di accedere e coltivare le coltivazioni sottostanti, tale metodologia si sta diffondendo anche in Italia per la sua caratteristica di sostenibilità e preservazione del suolo coltivato.*

*Si è effettuata una verifica circa la possibilità di installare l' agrivoltaico:*

*- l'area non risulta né tra quelle "zone all'interno di coni visivi e panoramici" né "aree agricole di pregio" che costituiscono limiti soprattutto per il fotovoltaico a terra (estratto PAER).*

*Per quanto riguarda la pericolosità idraulica l'area ricade in P2 quindi sarebbe possibile realizzare l'intervento.*

*Dal punto di vista paesaggistico (vedi estratto PIT sottostante) l'area risulta invece campita come BOSCO, in effetti anche dalla foto aerea si vede che vi sono alberi e il PIT li ha classificati quale area boscata; con questa classificazione si può intervenire solo dopo una deperimetrazione mediante relazione specialistica da parte di agronomo che attesti l'effettiva estensione dell'area boscata e lo stato di salute degli alberi. Dalla foto aerea si ricava un'estensione dell'area occupata dagli alberi pari a circa il 30% del totale. Su tale parametro è stata redatta la stima di seguito illustrata.*

*Dalla lettura del Piano Operativo, poi confermato anche dall'incontro con Dirigente dell'Ufficio Urbanistica, l'area ha dunque destinazione agricola. Essendo tale area a distanza minore di 3 km da siti produttivi è classificata idonea all'agrivoltaico dalla legge n.34 del 27/04/2022. Pertanto nella zona non boscata si ritiene possibile la realizzazione di un parco fotovoltaico-agrivoltaico.""*

\*\*\*\*

Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Lucca in data 19 maggio 2023 ed acquisito agli atti della procedura si evince che i terreni costituenti il lotto posto in vendita hanno le seguenti destinazioni urbanistiche:

**A) in ordine al vigente Regolamento Urbanistico** approvato con atto di Consiglio Comunale n.ro 25 del 16 Marzo 2004 e successiva variante a detto Regolamento Urbanistico denominata "Variante Straordinaria di Salvaguardia del Piano Strutturale" definitivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n.ro 19 del 15 Marzo 2012 e pubblicata sul BURT n.ro 18 del 2 Maggio 2012:

**-- i terreni contraddistinti nel foglio 121 dal mappale 172 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 140 - Ex Progetti Norma decaduti e aree oggetto di perdita d'efficacia.

140.1 - Sono considerate decadute, in quanto non confermate dalla presente variante, le seguenti previsioni:

- Le attrezzature del Campo di Marte (eccetto l'area ospedaliera di Campo di Marte e Comparto D)

- I magazzini della Manifattura Tabacchi

- L'ex Mercato Ortofrutticolo

- Il parco di Sant'Anna

- Il centro servizi di San Concordio (eccetto il Comparto A)

- Complesso terziario in via Luporini – S. Anna (eccetto il Comparto B)

- L'ex stabilimento Bertolli (eccetto porzione del Comparto A e Comparto B)

- Ex Tintoria Cecchini, San Marco

- Complesso industriale SALIF, San Marco

- Complesso industriale Selene, Pontetetto

- Complesso industriale Colged, Arancio

- Area di servizio per l'utenza automobilistica

- Complesso Ex Oleificio Borella

140.2 - Per le aree oggetto di perdita di efficacia, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla stessa legge in materia di territorio agricolo.

140.3 - Sugli edifici esistenti sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche.

140.4 - Gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che interessano singole unità immobiliari e parti di esse possono comportare la modifica d'uso degli immobili.

140.5 - Gli interventi di ristrutturazione edilizia che interessano globalmente uno o più edifici possono comportare una modifica della destinazione d'uso fino al 25% delle destinazioni preesistenti. Se l'edificio consiste in una sola unità immobiliare trova comunque applicazione la disposizione di cui all'art. 140.4.

140.6 - Le modifiche d'uso di cui ai punti che precedono potranno avvenire nei limiti delle destinazioni ammesse nel vigente strumento urbanistico.

140.7 - Nei complessi produttivi esistenti, è ammessa la realizzazione di strutture precarie facilmente rimovibili, anche destinazione a "magazzino meccanizzato" con le caratteristiche di volumi tecnici e con dimensione massima di mq. 3.000. L'installazione può essere eseguita previa comunicazione al Sindaco contenente la descrizione dettagliata dell'intervento e previa predisposizione di idonee garanzie finanziarie od assicurative da parte del richiedente, alla rimozione del manufatto e al corretto ripristino dei luoghi nel caso in cui il manufatto non sia più utilizzato per la produzione.

L'appezzamento di terreno, come sopra individuato, totalmente non risulta compreso nella cartografia del vigente Regolamento Urbanistico.

Trattandosi pertanto di area priva totalmente di pianificazione urbanistica, per la stessa trovano applicazione le disposizioni previste nell'art. 09 del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni della Legge Regionale n°65 del 10 Novembre 2014 (art.95).

- Art.16.2 – Disposizioni particolari per la salvaguardia delle aree di approvvigionamento idropotabile.

Deve essere assicurata l'osservanza delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche (zone di tutela assoluta, zone di rispetto, zone di protezione) stabilite in via preliminare dall'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante: "Norme in materia ambientale", sulla base della definitiva perimetrazione che dovrà essere proposta dall'Autorità Idrica competente e successivamente ratificata dalla Regione Toscana.

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dal mappale 96 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 27.3 – Aree di prevalente uso agricolo

27.3.1 - In queste zone sono ammesse tutte le attività agricole senza limitazioni.

27.3.2- In tali zone è consentita la costruzione e/o l'adeguamento di edifici a carattere agricolo, annessi o serre.

27.3.2.1 - La nuova costruzione di edifici o annessi non deve comportare l'abbattimento di alberi di alto fusto. Nel caso di aziende organizzate in più appezzamenti tra loro distanti oltre Km 1,5 l'intervento potrà prevedere la realizzazione della volumetria frazionata anche in corpi distinti. Oltre alle possibilità edificatorie derivanti per legge e senza la preventiva approvazione di un PMAA, per le unità poderali a-

venti estensione maggiore di 10.000 mq e sulle quali sono in atto prevalentemente coltivazioni di tipo specialistico (vigneti, oliveti, ecc.), è consentito l'ampliamento o la nuova costruzione di un annesso qualora il fondo ne risulti sprovvisto, per 25 mq di superficie utile, con altezza media pari a m. 3.40, da realizzare con copertura a falda inclinata e materiali tradizionali.

L'adeguamento all'esercizio dell'attività agricola può avvenire mediante interventi edilizi fino alla ristrutturazione dei fabbricati o degli annessi esistenti alla data del 8/4/2002. Gli annessi possono essere anche demoliti, ricostruiti o accorpati. Sono ammesse le seguenti categorie di utilizzazione: A2, C3, D3. E' sempre ammessa la riconversione degli edifici a destinazione produttiva (categorie di utilizzazione C1 o C2) per l'utilizzazione produttiva agricola (categoria C3), a parità di volume.

27.3.2.2 - Per la nuova costruzione di serre a copertura stagionale la struttura portante deve essere realizzata con elementi metallici e la copertura in solo materiale plastico flessibile. L'altezza minima all'imposta non potrà superare m 2.00, l'altezza massima m 3.00, la larghezza della campata minore di m 6,00. La loro installazione è sempre consentita previa semplice comunicazione al sindaco con obbligo unilaterale di rimozione.

Per la nuova costruzione di serre a copertura pluri-stagionale la struttura portante deve essere realizzata con elementi metallici lignei o montanti in c.a. prefabbricato, e la copertura in materiale plastico flessibile, rigido e vetro, l'altezza minima all'imposta non potrà superare m 2.10, l'altezza massima m 3.00 larghezza della campata minore di m 8,00. La loro installazione è sempre consentita previa semplice comunicazione al sindaco con obbligo unilaterale di rimozione.

Per la nuova costruzione di serre fisse la struttura portante deve essere realizzata con elementi metallici, lignei o montanti in c.a. prefabbricato e la copertura in materiale plastico flessibile, rigido o vetro. l'altezza minima all'imposta non potrà superare m 2.20, l'altezza massima m 4.00 larghezza della campata minore di m 8,00. La volumetria acquisita andrà appositamente trascritta nei registri immobiliari e non potrà mai essere destinata ad usi diversi da quelli connessi all'attività agricola né potrà essere trasformata in abitazioni rurali.

27.3.2.3 - E' ammessa la costruzione di manufatti precari secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 26.12.3.

27.3.3 - All'interno di dette aree è consentita la coltivazione di acque minerali in conseguenza di specifici decreti ministeriali con la realizzazione delle volumetrie necessarie alla sola captazione delle acque.

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dai mappali 144-1188 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 140 - Ex Progetti Norma decaduti e aree oggetto di perdita d'efficacia.

L'appezzamento di terreno, come sopra individuato, totalmente non risulta compreso nella cartografia del vigente Regolamento Urbanistico.

Trattandosi pertanto di area priva totalmente di pianificazione urbanistica, per la stessa trovano applicazione le disposizioni previste nell'art. 09 del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni della Legge Regionale n.ro 65 del 10 Novembre 2014 (art.95).

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dai mappali 148-149 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 140 - Ex Progetti Norma decaduti e aree oggetto di perdita d'efficacia.

L'appezzamento di terreno, come sopra individuato, totalmente non risulta compreso nella cartografia del vigente Regolamento Urbanistico.

Trattandosi pertanto di area priva totalmente di pianificazione urbanistica, per la

stessa trovano applicazione le disposizioni previste nell'art. 09 del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni della Legge Regionale n.ro 65 del 10 Novembre 2014 (art.95).

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dai mappali 165-2131-4841 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 140 - Ex Progetti Norma decaduti e aree oggetto di perdita d'efficacia.

L'appezzamento di terreno, come sopra individuato, parzialmente non risulta compreso nella cartografia del vigente Regolamento Urbanistico.

Trattandosi pertanto di area priva parzialmente di pianificazione urbanistica, per la stessa trovano applicazione le disposizioni previste nell'art. 09 del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni della Legge Regionale n.ro 65 del 10 Novembre 2014 (art.95).

- Art. 124 - Aree per attività commerciali

124.1 - Si tratta di aree aventi, in relazione alla loro collocazione nel sistema urbano, una vocazione ad un uso edificatorio per funzioni di natura commerciale.

124.1.1 Nelle aree disciplinate dal presente articolo di RU, l'edificabilità del singolo lotto è condizionata alla verifica positiva in punto di sussistenza di una *capacità edificatoria residua* relativa alla destinazione d'uso considerata e con riferimento all'UTOE in cui ricade il lotto medesimo. La verifica della *capacità edificatoria residua* del singolo lotto deve essere effettuata in base ai dati di cui alla Tabelle Riepilogative della Edificabilità Residua di cui all'articolo 142. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale predisporre apposito sistema per monitorizzare la disponibilità a scalare a seguito della presentazione delle domande di Permesso di Costruire e del rilascio dei Permessi richiesti. Il certificato attestante la disponibilità residua costituirà documento essenziale da allegare alla presentazione delle domande di Permesso di Costruire.

124.2 - Le destinazioni ammesse sono quelle della categoria *B1, B2, B3, B4.4, B4.6, B7, C1.1 e C4*.

124.3 - Ove sussistano le condizioni di edificabilità ai sensi dell'art. 124.1.1, in caso di ampliamento, o di demolizione con ricostruzione, anche se nella forma della ristrutturazione edilizia, ricostruzione ed accorpamento di volumi esistenti anche in diversa posizione sul lotto di appartenenza, si applicano i parametri e gli indici di cui appresso:

124.3.1 - ferma restando la possibilità di mantenere -se superiore- il volume esistente alla data del 8/4/2002, debbono essere rispettati i seguenti indici e parametri:

o  $H = 11$  m.

o  $I_f$  o  $I_t = 2,5$  mc./mq.

o  $Q = 40\%$

Il progetto deve essere corredato, oltre che da un'attestazione analoga a quella di cui al precedente art. 7.2 da specifica relazione che illustri il sistema degli accessi ed il relativo collegamento con la rete viaria principale e dia dimostrazione della loro idoneità rispetto al prevedibile traffico in entrata e in uscita.

124.4 - Non sono ammessi interventi che comportino attivazione di nuove strutture medie o grandi di vendita al dettaglio (categorie *B2.2 e B2.3*) o l'ampliamento di queste fatti salvi i casi di strutture di seguito previste:

o n. 1 insediamento di grande struttura di vendita, se consentito dalla normativa regionale, e n. 3 insediamenti di media struttura di vendita con superficie di vendita di mq. 800 ciascuna in loc. le Catene, S. Vito.

- Art.16.2 – Disposizioni particolari per la salvaguardia delle aree di approvvigiona-

mento idropotabile.

N.B.: si omette la trascrizione integrale del testo in quanto la relativa N.T.A. è analoga a quella riportata per il mappale 172 del foglio 121 precedentemente indicata.

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dai mappali 166, 167, 176, 177, 179, 180, 181, 190, 1189, 1696, 1804, 1849, 1858, 1896, 1903, 1905, 1907 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 140 - Ex Progetti Norma decaduti e aree oggetto di perdita d'efficacia.

L'appezzamento di terreno, come sopra individuato, totalmente non risulta compreso nella cartografia del vigente Regolamento Urbanistico.

Trattandosi pertanto di area priva totalmente di pianificazione urbanistica, per la stessa trovano applicazione le disposizioni previste nell'art. 09 del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni della Legge Regionale n.ro 65 del 10 Novembre 2014 (art.95).

- Art.16.2 – Disposizioni particolari per la salvaguardia delle aree di approvvigionamento idropotabile.

N.B.: si omette la trascrizione integrale del testo in quanto la relativa N.T.A. è analoga a quella riportata per il mappale 172 del foglio 121 precedentemente indicata.

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dai mappali 173-1847-1894 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 140 - Ex Progetti Norma decaduti e aree oggetto di perdita d'efficacia.

L'appezzamento di terreno, come sopra individuato, totalmente non risulta compreso nella cartografia del vigente Regolamento Urbanistico.

Trattandosi pertanto di area priva totalmente di pianificazione urbanistica, per la stessa trovano applicazione le disposizioni previste nell'art. 09 del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni della Legge Regionale n.ro 65 del 10 Novembre 2014 (art.95).

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dal mappale 177 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 140 - Ex Progetti Norma decaduti e aree oggetto di perdita d'efficacia.

L'appezzamento di terreno, come sopra individuato, totalmente non risulta compreso nella cartografia del vigente Regolamento Urbanistico.

Trattandosi pertanto di area priva totalmente di pianificazione urbanistica, per la stessa trovano applicazione le disposizioni previste nell'art. 09 del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni della Legge Regionale n.ro 65 del 10 Novembre 2014 (art.95).

- Art.16.2 – Disposizioni particolari per la salvaguardia delle aree di approvvigionamento idropotabile.

N.B.: si omette la trascrizione integrale del testo in quanto la relativa N.T.A. è analoga a quella riportata per il mappale 172 del foglio 121 precedentemente indicata.

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dai mappali 178-185 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 140 - Ex Progetti Norma decaduti e aree oggetto di perdita d'efficacia.

L'appezzamento di terreno, come sopra individuato, totalmente non risulta compreso nella cartografia del vigente Regolamento Urbanistico.

Trattandosi pertanto di area priva totalmente di pianificazione urbanistica, per la stessa trovano applicazione le disposizioni previste nell'art. 09 del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni della Legge Regionale n.ro 65 del 10 Novembre 2014 (art.95).

- Art.16.2 – Disposizioni particolari per la salvaguardia delle aree di approvvigionamento idropotabile.



N.B.: si omette la trascrizione integrale del testo in quanto la relativa N.T.A. è analoga a quella riportata per il mappale 172 del foglio 121 precedentemente indicata.

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dal mappale 1709 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 140 - Ex Progetti Norma decaduti e aree oggetto di perdita d'efficacia.

L'appezzamento di terreno, come sopra individuato, parzialmente non risulta compreso nella cartografia del vigente Regolamento Urbanistico.

Trattandosi pertanto di area priva parzialmente di pianificazione urbanistica, per la stessa trovano applicazione le disposizioni previste nell'art. 09 del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni della Legge Regionale n.ro 65 del 10 Novembre 2014 (art.95).

- Art. 27.3 – Aree di prevalente uso agricolo

N.B.: si omette la trascrizione integrale del testo in quanto la relativa N.T.A. è analoga a quella riportata per il mappale 96 del foglio 121 precedentemente indicata.

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dal mappale 1848 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 140 - Ex Progetti Norma decaduti e aree oggetto di perdita d'efficacia

L'appezzamento di terreno, come sopra individuato, parzialmente non risulta compreso nella cartografia del vigente Regolamento Urbanistico.

Trattandosi pertanto di area priva parzialmente di pianificazione urbanistica, per la stessa trovano applicazione le disposizioni previste nell'art. 09 del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni della Legge Regionale n.ro 65 del 10 Novembre 2014 (art.95).

- Art. 124 - Aree per attività commerciali

N.B.: si omette la trascrizione integrale del testo in quanto la relativa N.T.A. è analoga a quella riportata per il mappale 165-2131-4841 del foglio 121 precedentemente indicata.

- Art.16.2 – Disposizioni particolari per la salvaguardia delle aree di approvvigionamento idropotabile

N.B.: si omette la trascrizione integrale del testo in quanto la relativa N.T.A. è analoga a quella riportata per il mappale 172 del foglio 121 precedentemente indicata.

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dal mappale 2129 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 140 - Ex Progetti Norma decaduti e aree oggetto di perdita d'efficacia

L'appezzamento di terreno, come sopra individuato, parzialmente non risulta compreso nella cartografia del vigente Regolamento Urbanistico.

Trattandosi pertanto di area priva parzialmente di pianificazione urbanistica, per la stessa trovano applicazione le disposizioni previste nell'art. 09 del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni della Legge Regionale n.ro 65 del 10 Novembre 2014 (art.95).

- Art. 124 - Aree per attività commerciali

N.B.: si omette la trascrizione integrale del testo in quanto la relativa N.T.A. è analoga a quella riportata per il mappale 165-2131-4841 del foglio 121 precedentemente indicata.

- Art. 27.3 – Aree di prevalente uso agricolo

N.B.: si omette la trascrizione integrale del testo in quanto la relativa N.T.A. è analoga a quella riportata per il mappale 96 del foglio 121 precedentemente indicata.

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dai mappali 4831 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

Art. 124 - Aree per attività commerciali

N.B.: si omette la trascrizione integrale del testo in quanto la relativa N.T.A. è analoga a quella riportata per il mappale 165-2131-4841 del foglio 121 precedentemente indicata.

**B) in ordine al Piano Operativo adottato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 103 del 26 Ottobre 2021 e pubblicato sul BURT n.ro 45 (parte II°) il 10 Novembre 2021:**

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dal mappale 172 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 52 Aree agricole perturbane della piana (E5)
- Art. 12 Perimetro del territorio urbanizzato, limite dei centri abitati ed altri elementi identificativi
- Art. 63 Reticolo idrografico e gli specchi d'acqua superficiali
- Art. 35 Tessuti a proliferazione produttiva (mista) lineare lungo strada (D1)

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dal mappale 96 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 52 Aree agricole perturbane della piana (E5)

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dai mappali 144-1188 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 52 Aree agricole perturbane della piana (E5)

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dai mappali 148-149 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 52 Aree agricole perturbane della piana (E5)
- Art. 63 Reticolo idrografico e gli specchi d'acqua superficiali
- Viabilità
- Art. 77 Rete viaria ed assi di collegamento di area vasta e locali (I1)

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dai mappali 165-2131-4841 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 52 Aree agricole perturbane della piana (E5)
- Art. 12 Perimetro del territorio urbanizzato, limite dei centri abitati ed altri elementi identificativi
- Art. 35 Tessuti a proliferazione produttiva (mista) lineare lungo strada (D1)

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dai mappali 166, 167, 176, 177, 179, 180, 181, 190, 1189, 1696, 1804, 1849, 1858, 1896, 1903, 1905, 1907 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 52 Aree agricole perturbane della piana (E5)

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dai mappali 173-1847-1894 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 52 Aree agricole perturbane della piana (E5)
- Art. 63 Reticolo idrografico e gli specchi d'acqua superficiali

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dal mappale 177 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 52 Aree agricole perturbane della piana (E5)
- Viabilità
- Art. 77 Rete viaria ed assi di collegamento di area vasta e locali (I1)
- Art. 12 Perimetro del territorio urbanizzato, limite dei centri abitati ed altri elementi identificativi

- Art. 81 Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutturale

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dai mappali 178-185 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 52 Aree agricole perturbane della piana (E5)

- Art.81 Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutturale

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dal mappale 1709 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 52 Aree agricole perturbane della piana (E5)

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dal mappale 1848 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 52 Aree agricole perturbane della piana (E5)

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dal mappale 2129 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 52 Aree agricole perturbane della piana (E5)

**\* i terreni contraddistinti nel foglio 121 dal mappale 4831 sono classificati, nelle relative N.T.A., ai seguenti articoli:**

- Art. 52 Aree agricole perturbane della piana (E5)

Dal suddetto certificato di destinazione urbanistica si evince altresì:

- Resta fermo ed impregiudicato quanto previsto dall'art. 109 del Piano Operativo adottato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 103 del 26 Ottobre 2021 e pubblicato sul BURT n.ro 45 il 10 Novembre 2021 in ordine alle norme transitorie e di salvaguardia.

- Ai fini dell'applicazione di disposizioni statali o regionali in materia di prevenzione del rischio idraulico, nonché in materia di procedimenti abilitativi e di agevolazioni, le articolazioni del territorio, così come definite dalla Variante Straordinaria di salvaguardia del Piano Strutturale approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.ro 19 del 15 Marzo 2012 e pubblicata sul BURT n.ro 18 il 02 Maggio 2012, corrispondono alle zone territoriali omogenee di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.ro 1444 secondo le indicazioni della Tabella di Corrispondenza in Appendice A delle Norme Tecniche di Attuazione della sopracitata Variante.

- Ai fini dell'applicazione di disposizioni statali o regionali in materia di prevenzione del rischio idraulico, nonché in materia di procedimenti abilitativi e di agevolazioni, le articolazioni del territorio, così come definite dal Piano Operativo adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.ro 103 del 26 Ottobre 2021 e pubblicata sul BURT n.ro 45 (parte II°) il 10 Novembre 2021 corrispondono alle zone territoriali omogenee di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.ro 1444 secondo le indicazioni dell'articolo 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del sopracitato Piano Operativo adottato.

#### **CONDIZIONI DI VENDITA:**

**1.** I beni sopra descritti saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Gli offerenti, pertanto, sono invitati a visionare la perizia di stima pubblicata unitamente all'invito ad offrire sui siti internet "[www.tribunale.prato.it](http://www.tribunale.prato.it)", "[www.astalegale.net](http://www.astalegale.net)" e "[www.fallimentiprato.com](http://www.fallimentiprato.com)" e comunque disponibile presso il mio studio, al succitato indirizzo e presso lo studio dei curatori fallimentari, Dott. Paolo Biancalani, posto in Prato, Via Tiziano n.ro 7 (Tel. 0574.28625, fax 0574.400815) e Dott. Evaristo Ricci, posto in Prato, Via Balducci n.ro 65 (Tel. 0574.830875, fax 0574.899960).

**2.** La vendita sarà fatta a corpo e non a misura. Le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo.

**3.** La vendita non sarà soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta, né potrà essere revocata per alcun motivo e conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere e natura nessuno escluso od eccettua-

to, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene.

**4.** Chi intende offrire per l'acquisto di quanto sopra descritto deve presentare presso lo studio del Notaio delegato, esclusivamente dalle ore 09.00 ed entro le ore 12.00 del giorno precedente quello fissato per l'esame delle offerte, apposita dichiarazione in carta libera. L'offerta, una volta presentata, costituisce, a tutti gli effetti, una proposta irrevocabile di acquisto.

**5.** L'offerta deve essere depositata in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, all'esterno della quale sono annotati, a cura del Notaio delegato ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito e la data fissata per l'esame delle offerte.

**6.** L'offerente deve versare, a titolo di cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "**VALORE SPA in liquidazione**", una somma corrispondente ad almeno il 10% del prezzo offerto.

**7.** L'offerta deve contenere:

**a.1)** se l'offerente è persona fisica: il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, la residenza o il domicilio eletto, lo stato civile ed il recapito telefonico dell'offerente, a cui andrà intestato l'immobile;

**a.2)** se l'offerente è diverso dalla persona fisica: la denominazione o ragione sociale, la sede, il domicilio eletto, il codice fiscale, la Partita I.V.A., l'indicazione del pubblico Registro nel quale l'Ente o la società è iscritto, il numero di iscrizione nello stesso e i dati anagrafici del legale rappresentante;

**a.3)** se l'offerente è minorenne o interdetto, l'offerta deve essere sottoscritta, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, rispettivamente dai genitori congiuntamente o da quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale e dal tutore.

**b)** la procedura ed il lotto per il quale l'offerta viene formulata;

**c)** l'indicazione del prezzo offerto, che dovrà, a pena di inefficacia della offerta, essere almeno pari a quello sopra indicato;

**d)** la dichiarazione di aver preso conoscenza e visione della perizia di stima.

**8.** Nella busta contenente l'offerta devono essere inseriti, pena l'inammissibilità della offerta:

**(i)** la fotocopia del documento di identità dell'offerente;

**(ii)** la fotocopia del permesso di soggiorno, in corso di validità, nel caso in cui l'offerta sia presentata da persone fisiche extracomunitarie regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale;

**(iii)** il certificato di vigenza rilasciato dal pubblico registro nel quale l'ente o la società siano iscritti, in uno alla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente o società offerente;

**(iv)** copia autentica dello statuto vigente, nel caso che l'offerente sia ente diverso dalla società;

**(v)** eventuali autorizzazioni e/o delibere richieste ai fini dell'acquisto, ai sensi di legge o dello statuto dell'ente/società offerente;

**(vi)** originale o copia autentica in bollo della procura, nel caso in cui l'offerente partecipi tramite procuratore;

**(vii)** l'assegno circolare non trasferibile di importo corrispondente alla cauzione versata, intestato a "**VALORE SPA in liquidazione**";

**(viii)** la copia autentica del decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui l'offerente sia minorenne o interdetto.

9. L'esame delle offerte verrà effettuato con l'apertura delle buste alla presenza degli offerenti il giorno **17 ottobre 2024 alle ore 10:00** presso lo studio del Notaio delegato. Negli stessi giorno, ora e luogo, avrà luogo l'eventuale gara tra gli offerenti sull'offerta più alta.
10. In caso di offerta unica, questa verrà senz'altro accolta se almeno pari al valore sopra indicato.
11. Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta.
12. Nel corso di tale gara, ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di un minuto dalla offerta precedente, non potrà essere inferiore ad **Euro 10.000,00 (Euro diecimila e centesimi zero)**.
13. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.
14. Nell'ipotesi in cui la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti gli immobili verranno aggiudicati a favore del maggiore offerente e, a parità di condizioni, a chi ha depositato per primo l'offerta presso lo studio notarile.
15. I Curatori Fallimentari si riservano a proprio insindacabile giudizio di sospendere la vendita ove pervenga, entro il decimo giorno dall'aggiudicazione, offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento (10%) del prezzo offerto ai sensi dell'articolo 107, quarto comma della Legge Fallimentare. In tal caso verrà riaperta la gara tra il precedente miglior offerente e il nuovo offerente.
16. Il Giudice Delegato può in ogni momento sospendere le operazioni di vendita ex art. 108 L.F.; può dichiarare inaccettabili offerte presentate carenti dei requisiti richiesti dalla legge, dal presente invito ad offrire ovvero sottoposte a vincoli e/o condizioni; può impedire il perfezionamento della vendita nelle ipotesi indicate dallo stesso art. 108 L.F..
17. L'aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere, entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dall'aggiudicazione, l'atto di trasferimento della proprietà degli immobili innanzi descritti.
18. L'atto di trasferimento sarà ricevuto dal sottoscritto Notaio, appositamente incaricato dalla procedura.
19. L'aggiudicatario, contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento, deve:
- a) versare il prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione versata, con le stesse modalità previste per il deposito della cauzione. **Non è possibile dilazionare, in alcun modo, il pagamento del saldo prezzo;**
  - b) versare gli oneri tributari e tutte le altre spese relative al contratto di trasferimento, a mezzo assegni circolari intestati al Notaio delegato, il quale comunicherà il relativo importo all'aggiudicatario;
  - c) pagare il compenso dovuto per l'atto di trasferimento, a mezzo assegni circolari intestati al Notaio rogante, il quale comunicherà il relativo importo all'aggiudicatario.
20. Nel caso in cui l'aggiudicatario si rifiutasse di sottoscrivere il contratto, ovvero frapponesse qualsivoglia impedimento per la sottoscrizione dello stesso, la cauzione versata in sede di presentazione dell'offerta sarà incamerata dal fallimento, anche a titolo di penale.
21. Una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il Giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Le relative imposte e tasse sono a carico della procedura. Saran-



no a carico dell'aggiudicatario gli onorari per la cancellazione dei predetti gravami.

**22.** Il presente avviso non costituisce promessa al pubblico ex art. 1989 C.C. nè offerta al pubblico ex art. 1336 C.C. nè sollecitazione al pubblico risparmio. Gli offerenti non aggiudicatari non potranno vantare alcun diritto a qualsivoglia rimborso, indennizzo o prestazione, salva la restituzione della cauzione senza maggiorazione di interessi.

**23.** L'accettazione dell'offerta presentata non determina, in alcun modo, il sorgere a carico della Curatela di obbligo alcuno di pagamento di oneri di mediazione, comprensivi di provvigioni e rimborsi spese, né di oneri di consulenza.

**24.** I dati personali degli offerenti saranno trattati in conformità alle disposizioni di legge sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, con il solo fine della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente annuncio.

**25.** Il presente avviso sarà pubblicizzato per intero, unitamente alla relazione di stima, sui siti internet "[www.tribunale.prato.it](http://www.tribunale.prato.it)", "[www.astalegale.net](http://www.astalegale.net)" e "[www.fallimentiprato.com](http://www.fallimentiprato.com)".


**26.** La Procedura è esplicitamente dispensata dal produrre qualsiasi materiale, documentazione e/o certificazione ivi compresa quella relativa alla conformità dei beni alle norme in materia di sicurezza.

Maggiori informazioni sono reperibili presso i curatori Dott. Paolo Biancalani e Dott. Evaristo Ricci, dal lunedì al venerdì (ore 9-13 e 15-19) e presso il sottoscritto Notaio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Prato, li 26 Luglio 2024.

**Dott. FRANCESCO GIAMBATTISTA NARDONE**

**Notaio**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Nardone', written over the printed name and title.